



COMUNE DI GRAMMICHELE

PROVINCIA DI CATANIA

ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI

L' Amministrazione Comunale

Visto l'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni;
Visto l'art. 16 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modificazioni;
Vista la rivalutazione per l'anno 2014 della misura dell'assegno e dei requisiti economici;

RENDE NOTO

- La domanda di concessione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, deve essere presentata, per l'anno **2014**, a pena decadenza, entro il **31 gennaio 2015**;
- Sono equiparati ai figli i minori adottati ai sensi dell'art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ed ai genitori sono equiparati gli adottanti;
- Ai sensi dell'art. 80, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, hanno diritto all'assegno i cittadini italiani o comunitari residenti, cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo Legge n.97/2013, nonché, ai sensi dell'art. 27, del D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, i titolari dello status di rifugiati politici;
- L'assegno è corrisposto per tredici mensilità nella misura, se spettante per intero, di **€ 141,02** mensili, ovvero in misura ridotta per i casi previsti dall'art. 65, comma 3, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni;

- Il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'articolo 65 della legge 448/1998, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato; il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi attuativi, il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica;
- La domanda e la dichiarazione sostitutiva unica, se quest'ultima non già presentata in occasione di richiesta di altra prestazione sociale agevolata, dovranno essere compilate sugli appositi moduli;
- Il valore dell'indicatore della situazione economica, per le domande relative all'anno 2014, è stato determinato, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti, in € **25.384,91**;
- Il valore dell'indicatore della situazione economica riparametrato viene determinato in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, applicando la formula di cui all'allegato A al D.M. 21 dicembre 2000, n. 452.

Per qualsiasi informazione rivolgersi all'Assessorato Politiche Sociali sito in Via Libertini n. 3 dalle ore 09,00 alle ore 11,00 – tel. 0933/859106 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.

Questo avviso in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito nel sito Web istituzionale di questo Comune.

Dalla Residenza Municipale, li 10/06/2014

**L'Assessore alle Politiche Sociali
Salvatore Rizzo**

**Il Sindaco
Salvatore Giuseppe Canzoniere**